



**COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI CASERTA**

IL PRESIDENTE

Visti il decreto legge 08 marzo 2020, n.11; il DPCM in data 8/3/2020; il decreto legge 17 marzo 2020, n.18; il DPCM in data 10 aprile 2020; l'art. 36 del D. L. n. 23/2020, recante disposizioni in tema di "termini processuali in materia di giustizia";

preso atto che:

a seguito delle citate disposizioni **"dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 11 maggio 2020"**,

ai sensi del comma 2 dell'art. 83 **"dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali"**, e che **"quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto."**

tali previsioni **"si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie"**, con la conseguente sospensione dei termini processuali per il deposito di documenti e memorie, di cui all'art. 32 commi 1 e 2, del DLgs 546/92;

ritenuto che la sospensione ex lege, in forza di una interpretazione teleologica, oltre che letterale, dei citati D.L., vada estesa, nel periodo in questione anche alle udienze in "camera di consiglio" non essendo ancora possibile allo stato una loro tenuta con modalità da remoto o telematica;

rilevato che le disposizioni derogatorie di cui al comma 3, lett a), del citato art. 83, operano **"per i procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, per tutti i "procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti"** e che compete ai Presidenti dei singoli Collegi l'eventuale emanazione del decreto che ne dichiari l'urgenza;

rilevato che “per il periodo *sino al 30 giugno 2020* i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dai competenti Organismi”;

rilevato che per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare, tra l'altro, le seguenti misure ai sensi del comma 7 del citato art. 83 del D. L. n. 8/2020:

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

letto il decreto del Presidente della CTR per la Campania in data 16.4.2020, nel quale si dà atto che già sono stati sentiti i Presidenti della Commissioni Tributarie Provinciali della Campania, i rappresentanti degli Organismi di categoria e dell'Agenzia delle Entrate, nonché l'Autorità sanitaria regionale e si invitano i Presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciali della Campania a volere regolamentare l'attività in analogia a quanto previsto nel suddetto decreto, tenendo presente le specifiche realtà territoriali;

ritenuto che sono interamente condivisibili le disposizioni emanate dal Presidente della CTR, le quali possono essere adottate anche per le attività di questa CTP, al fine di ottenere uniformità di disposizioni in ambito regionale;

ritenuto di dovere disciplinare la ripresa dell'attività giurisdizionale presso la Commissione Tributaria di Caserta, con modalità che consentano da un lato di contenere per quanto possibile gli effetti negativi dell'emergenza sulla tutela giurisdizionale dei diritti del contribuente e dell'Amministrazione finanziaria, e dall'altro di evitare che il personale amministrativo, i giudici tributari ed i rappresentanti delle parti siano esposti al rischio di ogni possibile contagio, in attesa di eventuali nuove disposizioni normative o indicazioni provenienti da fonti sovraordinate;

considerato che la trattazione in pubblica udienza, alla presenza dei rappresentanti della parti, non appare allo stato idonea ad assicurare quel livello di tutela dal rischio

epidemiologico, obiettivo di tutte le disposizioni sopra richiamate, atteso che, pur in presenza delle già adottate disposizioni di carattere logistico sia per le aule di udienza sia per i locali e/o aree destinate all'attesa, così come pure lo scaglionamento orario della trattazione delle controversie, la contemporaneità delle udienze da parte di più sezioni della stessa Commissione di fatto tendono a vanificare i risultati di cui sopra;

rilevato che la previsione dello svolgimento delle udienze mediante collegamenti da remoto non risulta allo stato possibile, in assenza di un provvedimento analogo a quello emesso dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia in data 10 marzo 2020, e di una specifica Delibera del Consiglio di Presidenza delle Giustizia Tributaria, non rientrando tra i poteri di questa Presidenza la individuazione di una specifica piattaforma, né potendo la scelta essere demandata alle singole realtà;

Considerato che, con riferimento alle cause che devono essere trattate nel merito, l'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, numero 546 prevede *"La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all' art. 32, comma 2"*, così che si può ritenere che il legislatore abbia previsto, come ipotesi ordinaria, quella della trattazione delle cause senza discussione pubblica;

Vista la lettera h) del citato art. art. 83 del D. L. n. 8/2020 che prevede *"lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice"*;

ritenuto che tale norma possa applicarsi al processo tributario, essenzialmente documentale, in forza del disposto del sopra ricordato comma 21 dell'articolo 83, con il conseguente invito alle parti che abbiano presentata la istanza di trattazione in pubblica udienza a volere riconsiderare tale richiesta, mediante una rinuncia all'istanza;

rilevato che nel periodo sino al 30 giugno diviene così possibile la trattazione dei procedimenti privi di istanza di trattazione in pubblica udienza, o con istanza rinunciata dalla parte istante, con autorizzazione allo scambio e al deposito in

telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ed invece è necessario il rinvio ad udienza post feriale dei procedimenti ove la istanza di trattazione in pubblica udienza non venga rinunciata;

ritenuto che per il periodo successivo al 30 giugno e sino al 31 luglio 2020, la trattazione dei procedimenti in pubblica udienza debba avvenire in modo progressivo, tenendo conto della necessaria tutela dei soggetti partecipanti all'udienza, con la conseguenza che la pubblica udienza venga riservata a non più di due procedimenti ogni 30 minuti, individuati dai Presidenti di Sezione con il criterio dell'anzianità di iscrizione e della contemporanea rilevanza della questione (processuale o economica), rimandando alla trattazione post feriale gli altri procedimenti in pubblica udienza;

ritenuto per il periodo post feriale, e sino a nuova disposizione, di dovere confermare la fissazione oraria dei procedimenti in pubblica udienza, individuando il limite di due procedimenti ogni trenta minuti, cui i Presidenti di Sezione potranno aggiungere, secondo le loro valutazioni, i procedimenti in camera di consiglio e quelli ove la istanza di pubblica udienza sia stata rinunciata;

ritenuto che *“per i procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, per tutti i “procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.”*, possono utilmente continuare ad utilizzarsi le modalità stabilite dalla legge, ai sensi della quale i Presidenti di sezione, previo esame della reale situazione di urgenza, valuteranno la possibilità, ove ricorrano i presupposti di legge, di provvedere *inaudita altera parte*, in attesa della successiva fissazione della nuova udienza. Diversamente avranno cura di fissare udienza di trattazione con scansione oraria, e con previsione di non più di 2 fascicoli ogni trenta minuti, con indicazione dell'orario di trattazione da inserire nell'avviso alle parti. Analogamente procederanno i Presidenti di Sezione con riguardo ai nuovi procedimenti contenenti istanze cautelari;

il rispetto delle finalità del presente decreto verrà assicurato anche consentendo l'accesso ai locali della Commissione, sino a nuova disposizione, solo a soggetti muniti delle protezioni individuali (mascherina e guanti monouso), con l'osservanza degli ulteriori obblighi normativamente previsti;

P. Q. M.

Dispone che i Presidenti di Sezione della CTP di Caserta ottemperino, con effetto immediato, a quanto sopra previsto.

Si comunichi ai PS, ai VPS, ai giudici tributari, al Direttore della CTP ed ai segretari di sezione;

Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Presidente della CTR per la Campania, al Direttore Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, all'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V., all'ODCEC di Caserta, alla Camera degli Avvocati tributaristi di Caserta.

Caserta, 16 aprile 2020

Il Presidente della CTP

Lucio Di Nosse

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lucio Di Nosse', written in a cursive style.